



Comune di Casalecchio di Reno
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 14 aprile 2011

SOMMARIO

<i>TITOLO I</i>	<i>Finalità</i>
Art. 1	Principi generali
Art. 2	Finalità
Art. 3	Finalità del nido d'Infanzia
Art. 4	Unitarietà di indirizzo
Art. 5	Competenze e responsabilità
<i>Titolo II</i>	<i>Modalità di Gestione</i>
Art. 6	Criteri per le iscrizioni e le ammissioni
Art. 7	Criteri per la formazione delle graduatorie
Art. 8	Assegnazione e rinunce
Art. 9	Dimissioni e trasferimenti
Art. 10	Quote di contribuzione
TITOLO III	Struttura e organizzazione del Servizio
Art. 11	Tipologia e modalità di funzionamento
Art. 12	progetto pedagogico e programmazione Educativa
Art. 13	Sezioni
Art. 14	Personale
TITOLO IV	Servizi Integrativi
Art. 15	Educatrice domiciliare/piccolo gruppo educativo
Art. 16	Educatrice familiare
Art. 17	Servizi Educativi Territoriali
Art. 18	Interventi a sostegno della genitorialità
Art. 19	Servizi di sistema territoriale
Art. 20	Norme Finali

TITOLO I FINALITA'

Art. 1 Principi generali

Il presente Regolamento definisce i principi generali per l'accesso e il funzionamento dei servizi per la prima infanzia rivolti ai bambini fino a 3 anni di età.

L'offerta dei servizi comprende:

Nidi d'infanzia:

- Nidi con sezione a tempo pieno
- Nidi con sezione a part-time

Servizi educativi integrativi e sperimentali:

- Educatrice domiciliare – piccolo gruppo educativo
- Educatrice familiare
- Centro Bambini e genitori/ Spazio bambini
- Interventi a sostegno della genitorialità

L'Amministrazione Comunale, in rapporto ai mutamenti dei bisogni delle famiglie, può prevedere di offrire nuovi servizi educativi che possono funzionare ed essere organizzati con modalità diversificate, nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento.

Art. 2 Finalità

Il Comune di Casalecchio di Reno promuove la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli.

A tal fine, sostiene una rete di servizi educativi di interesse pubblico rivolti alla prima infanzia, favorendo una pluralità di offerte nel rispetto della "Carta dei diritti dei bambini" e nel rispetto delle normative vigenti sui diritti dell'infanzia.

I servizi per la prima infanzia sono contesti, per la crescita delle bambine e dei bambini, tesi a favorire esperienze di educazione e di cura finalizzate allo sviluppo dell'identità. Tutelano l'uguaglianza di opportunità educative, l'accesso e l'integrazione di bambini disabili e/o in situazione di svantaggio sociale, favoriscono e sostengono l'integrazione interculturale.

L'Amministrazione Comunale garantisce la massima informazione sulle regole di accesso, sulle caratteristiche, le finalità dei servizi e sulle attività che vi si svolgono; promuove la partecipazione delle famiglie alle scelte educative; assicura la massima trasparenza nella gestione dei servizi adottando la "Carta dei Servizi".

Art. 3

Finalità del nido d'Infanzia

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre, insieme alle famiglie, all'educazione di bambine e bambini nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

Il nido d'infanzia è istituito allo scopo di:

- rispondere ai bisogni sociali di cura educativa delle famiglie
- promuovere lo sviluppo unitario di tutte le potenzialità delle/dei bambine/i
- diffondere la cultura ed i diritti dell'infanzia
- valorizzare la genitorialità in una prospettiva di partecipazione attiva e di collaborazione educativa.

I nidi di infanzia operano in rete con gli altri servizi educativi e scolastici del territorio, con la scuola dell'infanzia e con le istituzioni culturali, educative, sanitarie e sociali.

Art. 4

Unitarietà di indirizzo

I nidi d'infanzia comunali sono gestiti dall'Amministrazione Comunale in forma diretta o da terzi in regime di concessione o in convenzione.

Tutti i servizi per la prima infanzia gestiti direttamente dall'Amministrazione anche in forma associata o da terzi per conto del Comune adottano i medesimi indirizzi psicopedagogici.

Sono individuate modalità di raccordo e controllo per garantire la qualità dei servizi anche attraverso la predisposizione di precisi indicatori. Nel caso di mancato rispetto degli indirizzi impartiti verranno assunte le opportune azioni correttive.

Art. 5

Competenze e responsabilità

Sulla base degli indirizzi espressi con il presente Regolamento, gli organismi competenti e il responsabile del procedimento adotteranno tutti gli adempimenti per l'organizzazione e la gestione dei nidi d'infanzia e dei servizi educativi integrativi.

TITOLO II MODALITA' DI GESTIONE

Art. 6 Criteri per le iscrizioni e le ammissioni

L'Amministrazione Comunale rende nota l'apertura delle iscrizioni mediante avviso pubblico, avendo cura di assicurarne la massima pubblicizzazione.

Possono accedere ai nidi d'infanzia:

le bambine e i bambini di età compresa di norma tra gli 8 mesi, compiuti entro l'apertura dell'anno educativo, e i 3 anni, da compiersi non oltre il 31 dicembre dello stesso anno, con almeno uno dei due genitori (o la persona esercente la potestà genitoriale) residenti, come loro nel Comune. L'età minima può essere ridotta sino a 3 mesi.

Ai fini dell'iscrizione la richiesta di residenza è assimilabile alla residenza che verrà verificata al momento dell'ammissione al servizio.

Nel caso in cui, i genitori che hanno fatto richiesta di residenza non risultassero negli elenchi dell'anagrafe del Comune di Casalecchio di Reno, le domande saranno collocate in coda alle richieste dei residenti nei termini del bando di iscrizione. Ai bambini non residenti ammessi sarà attribuita automaticamente la retta mensile massima previsto per il servizio.

Il limite massimo di età può essere derogato per bambini diversamente abili la cui necessità di frequentare il nido sia motivata da una relazione del competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.

I bambini in affido preadottivo o familiare presso famiglie residenti a Casalecchio di Reno, o affidati ai Servizi Sociali, sono equiparati ai residenti.

L'iscrizione agli anni successivi al primo è automatica per i bambini frequentanti.

L'ammissione di bambini non residenti a Casalecchio di Reno può avvenire anche in assenza di convenzione con i Comuni di provenienza, a condizione che siano integralmente soddisfatte le domande dei residenti per la relativa fascia di età.

Art. 7 Criteri per la formazione delle graduatorie

Sulla base delle domande d'iscrizione presentate per l'assegnazione dei posti presso i nidi e per i servizi educativi integrativi convenzionati, viene stilata una graduatoria di priorità di ammissione definita sulla base di criteri, preventivamente comunicati alle famiglie richiedenti.

I criteri di priorità per la definizione della graduatoria di accesso sono:

- a. bambini con "bisogni speciali" (handicap o malattie croniche certificate)
- b. disagio socio familiare
- c. situazione occupazionale dei genitori
- d. I.S.E.E. di entrambi i genitori

I suddetti criteri sono dettagliatamente indicati ogni anno nel bando per le iscrizioni nei nidi

d'infanzia previa approvazione della Giunta Comunale.

A parità di punteggio le domande sono a loro volta ordinate in base ai seguenti criteri:

- domande con dichiarazione ISEE, in ordine crescente di ISEE
- domande senza dichiarazione ISEE, in ordine di presentazione

Alla chiusura del periodo d'iscrizione, il responsabile di procedimento predispone le graduatorie provvisorie, consultabili nei modi e nei tempi stabiliti dal bando, con facoltà per gli interessati di verifica della propria posizione.

Le domande pervenute, per le quali alla data di approvazione sia in corso una procedura di controllo, sono collocate in graduatoria con riserva di rettifica della posizione in base all'esito del controllo stesso. Le graduatorie definitive sono predisposte entro 60 giorni dalla chiusura del bando di iscrizione e sono consultabili nei modi e nei tempi stabiliti dal bando.

In mancanza di posti liberi nei nidi richiesti, la domanda è collocata in lista di attesa ai fini dell'ammissione su posti che si renderanno successivamente disponibili negli stessi nidi.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, possono essere accolte ulteriori richieste entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Le domande fuori termine verranno collocate in coda alle rispettive graduatorie di lista di attesa (per fascia e tipologia oraria), in ordine di presentazione.

ART. 8 Assegnazione e rinunce

Sulla base della graduatoria elaborata secondo i criteri all'art. 7, le/i bambine/i vengono ammessi nei posti disponibili secondo l'ordine di preferenza dichiarato nella domanda. Le assegnazioni dei bambini iscritti si concludono di norma entro la fine di ottobre.

I genitori possono rinunciare all'assegnazione in uno dei nidi richiesti all'atto dell'iscrizione, permanendo in lista di attesa esclusivamente per i nidi indicati come prioritari rispetto a quello rifiutato.

La seconda rinuncia all'assegnazione in uno dei nidi richiesti all'atto dell'iscrizione, o la rinuncia all'assegnazione nel nido di prima scelta, comporta la decadenza dalla posizione di graduatoria e di lista di attesa.

Le assegnazioni a copertura dei posti disponibili in corso d'anno si effettuano entro la fine del mese di febbraio.

I genitori che hanno presentato rinuncia al nido, non possono ripresentare la domanda per lo stesso anno educativo.

Art. 9 Dimissioni e trasferimenti

Il Responsabile di procedimento può disporre la dimissione d'ufficio dei bambini quando si verificano le seguenti circostanze:

- qualora la frequenza non inizi alla data di ammissione assegnata senza che ne venga data comunicazione al Servizio;

- assenze ingiustificate superiori a un mese
- assenze giustificate superiori a tre mesi
- ripetute inadempienze al presente Regolamento

Il Responsabile prima di adottare il provvedimento di dimissione, richiede ai genitori, mediante comunicazione scritta e con un termine di 10 giorni, di produrre la documentazione attestante le motivazioni.

Le richieste di trasferimento ad altro nido o ad altra tipologia oraria, oppure a un servizio diverso da quello frequentato, hanno la precedenza sulle nuove iscrizioni e sono accolte, in presenza di posti disponibili, prima dell'inizio di ogni anno educativo.

Le richieste di trasferimento vengono presentate prima della formulazione della graduatoria per le nuove iscrizioni.

Art. 10

Quote di contribuzione

Gli utenti contribuiscono alla copertura dei costi dei nidi d'Infanzia in relazione alle proprie condizioni economiche rilevate, attraverso la dichiarazione sostitutiva resa ai fini del calcolo dell'I.S.E.E. (Indicatore di Situazione Economica Equivalente), secondo la normativa statale, regionale, secondo criteri e valutazioni previsti dall'Ente.

Agli utenti ammessi alla frequenza nei nidi privati su posti convenzionati/concessioni si applicano di norma le tariffe dei nidi comunali

Dalla data assegnata per l'ammissione decorre l'obbligo di corresponsione della tariffa, fatta salva l'eventuale rinuncia presentata nei tempi e nei modi stabiliti dal bando di iscrizione.

Le tariffe sono differenziate per il servizio a tempo pieno e per il servizio part-time, e sono articolate nelle seguenti tipologie, correlate a soglie di I.S.E.E.:

- tariffa massima: si applica agli utenti con un I.S.E.E. superiore a una soglia massima stabilita, denominata I.S.E.E. massimo, e agli utenti che non presentano la dichiarazione sostitutiva;
- tariffe agevolate: sono le tariffe inferiori alla massima, differenziate in rapporto all' I.S.E.E. degli utenti,
- tariffa minima: è la tariffa agevolata minima applicabile

Le famiglie che intendono richiedere agevolazioni tariffarie devono presentare ogni anno la domanda di agevolazione e la dichiarazione sostitutiva I.S.E.E. di entrambi i genitori, nei modi e tempi stabiliti annualmente dal Responsabile di procedimento.

I genitori non coniugati ed iscritti anagraficamente in residenze diverse, devono presentare entrambe le attestazioni ISEE e le relative dichiarazioni rese nel DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).

La tariffa applicata potrebbe essere modificata in corso d'anno con la dovuta informazione alle famiglie.

A seguito di intervenute modificazioni del nucleo familiare conseguenti a separazione legale, vedovanza o nascita di figli, i genitori possono presentare una nuova dichiarazione I.S.E.E. ai fini dell'agevolazione tariffaria, che sarà applicata dal mese successivo a quello di presentazione. Anche a seguito di intervenute modificazioni del reddito familiare a causa della perdita di lavoro, da parte di uno o entrambi i componenti del nucleo, potrà essere richiesta un'agevolazione tariffaria.

Quando non diversamente regolamentato da convenzioni con altri comuni, ai bambini non residenti ammessi alla frequenza è attribuita la tariffa massima prevista.

L'obbligo alla corresponsione delle tariffe è a carico dei genitori in solido, anche affidatari, o del legale rappresentante del minore. In caso di morosità per le quote dovute per i servizi, si procede, dopo un formale sollecito di pagamento, alla formazione di ruoli per la riscossione coattiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del Regolamento comunale di contabilità.

Per l'accesso e per la frequenza al nido e agli altri servizi per l'infanzia le famiglie dovranno essere in regola con i pagamenti dei servizi scolastici ed educativi di competenza comunale.

TITOLO III STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 11 Tipologia e modalità di funzionamento

I nidi di infanzia sono aperti dal lunedì al venerdì, secondo la seguente tipologia oraria:

- a tempo pieno quando il servizio funziona per almeno 8 ore giornaliere, nella fascia minima compresa fra le 8.30 e le 16.30;
- a part-time quando funziona per un numero di ore inferiore a 8 ore giornaliere, nella fascia minima compresa fra le 8.30 e le 14,00

Negli orari 7.30-8.30 e 16.30-18.00, potranno essere accolti i bambini dei genitori che, per comprovate esigenze di lavoro, abbiano entrambi la necessità di usufruire dell'anticipo e/o del prolungamento dell'orario di servizio. La necessità va documentata, presentando certificazione del datore di lavoro rispetto agli orari abitualmente svolti o autocertificazione che potrà essere sottoposta a controlli/verifiche. L'ingresso anticipato e l'orario posticipato sono un servizio a richiesta.

L'orario prolungato pomeridiano è un servizio a pagamento rivolto ai bambini dai 12 mesi di età, iscritti al nido. Può essere attivato in uno o più nidi, compatibilmente con il funzionamento di altri servizi presenti nella struttura, in presenza di un numero minimo di domande.

Per la frequenza dell'orario prolungato, può essere applicata una tariffa unica indipendentemente dall' I.S.E.E.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere il pagamento del pre-orario come già previsto per l'orario prolungato.

L'entrata al nido d'infanzia è consentita di norma entro le ore 9.00; in caso di estrema necessità può essere posticipata - previa segnalazione al personale del servizio.

A discrezione dell'Amministrazione Comunale in relazione ai bisogni emersi, potranno essere previsti orari o servizi diversamente modulati, al fine di soddisfare le esigenze espresse dalle famiglie interessate, nell'ottica della flessibilità e della conciliazione dei tempi e dell'organizzazione lavorativa.

A richiesta dei genitori anche il bambino inserito nelle sezioni a tempo pieno può frequentare mezza giornata, nelle fasce orarie previste dall'organizzazione interna al nido; la famiglia sarà comunque tenuta al pagamento dell'intera retta. L'orario di uscita deve essere necessariamente compreso tra le 12.00 e le 13.30 come per gli altri posti part-time disponibili nei nidi a tempo pieno.

Gli orari di entrata e di uscita sono stabiliti in funzione dell'organizzazione delle attività educative del nido e devono essere rispettati dai genitori.

Al termine delle attività gli educatori affidano i bambini solo ai genitori o a persone maggiorenni da questi delegate.

Art. 12

Progetto pedagogico e programmazione educativa

L'Amministrazione Comunale garantisce l'organizzazione dei servizi attraverso il progetto pedagogico e la programmazione educativa, mediante il coinvolgimento attivo di educatori e collaboratori e del coordinamento pedagogico. La programmazione educativa si basa sul lavoro di gruppo, sulla motivazione e sulla professionalità di tutto il personale ed è sostenuta da azioni di formazione e aggiornamento costante, considerate elementi essenziali per la qualità del servizio.

Per assicurare un distacco graduale dalle figure familiari ed un inserimento positivo, il percorso di ambientamento al nido prevede momenti iniziali di compresenza di bambini e genitori, con un aumento progressivo di ore di permanenza del bambino nel nuovo ambiente.

La definizione del calendario favorisce il più possibile le esigenze delle famiglie del territorio.

L'anno educativo inizia nel mese di settembre e si conclude nel mese di giugno, con possibilità di usufruire del periodo extra-calendario a luglio. Nel mese di luglio il nido funziona come servizio a richiesta.

In relazione a esigenze di razionalizzazione del servizio e di manutenzione delle strutture è possibile l'accorpamento dei nidi e la riduzione dei posti.

Il Responsabile di procedimento, nei periodi di chiusura previsti dal calendario, può consentire la frequenza agli iscritti agli altri nidi comunali e convenzionati o in concessione, presso le strutture aperte; per il periodo aggiuntivo sarà richiesto il pagamento di una ulteriore quota aggiuntiva alla retta ordinaria.

Art. 13

Sezioni

La sezione rappresenta l'unità spaziale ed organizzativa del nido d'Infanzia.

I bambini sono inseriti nelle sezioni, in relazione alle seguenti fasce di età:

Piccoli: sotto i 12 mesi

Medi: da 13 a 23 mesi

Grandi: da 24 a 36 mesi

Sezioni part-time: da 18 a 36 mesi

Sezione aggregata a Scuola dell'Infanzia: da 24 a 36 mesi.

Possono essere attivate sezioni formate sulla base di una diversa articolazione delle fasce d'età, anche in funzione delle liste d'attesa e in conformità con il progetto pedagogico del servizio.

Art. 14 Personale

Il personale operante nei nidi d'infanzia è composto da educatori e collaboratori.

Tutto il personale, con le proprie specifiche professionalità, concorre a realizzare le finalità del servizio. Le mansioni e le competenze professionali del personale sono definite con l'approvazione della dotazione organica.

A ciascun nido è assegnato il personale educativo e ausiliario nel rispetto del rapporto indicato dalla normativa regionale e contrattuale vigente. Possono essere assegnati educatori e collaboratori, in organico potenziato, sulla base di specifiche necessità del servizio (bambini diversamente abili, malattie croniche, ecc.)

TITOLO IV SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI

Art. 15 Educatrice domiciliare/Piccolo gruppo Educativo

L'Amministrazione Comunale sostiene il servizio di Educatrice domiciliare/Piccolo gruppo educativo. Il servizio è rivolto ai bambini di età inferiore ai 3 anni che vengono accolti in uno spazio dedicato, presso il domicilio dell'educatore o presso altri locali di sua disponibilità e che abbiano ottenuto l'autorizzazione al funzionamento per l'esercizio dell'attività.

Ogni nucleo di educatrice domiciliare/PGE può ospitare di norma 5 bambini. Le famiglie stabiliscono direttamente con l'educatrice un regolare contratto di lavoro privato.

L'Amministrazione comunale può promuovere l'attivazione di progetti che prevedano:

- procedure di ammissione al servizio gestite dal Comune sulla base dei criteri previsti per l'accesso ai nidi d'infanzia comunali;
- erogazione di contributi economici alle famiglie per sostenerle nel pagamento delle quote da corrispondere al servizio.

L'inserimento nel progetto di Educatrice domiciliare/PGE comporta la decadenza dalla graduatoria del nido qualora sia stata presentata la domanda anche per questo servizio.

Art. 16 Educatrice familiare

L'Amministrazione Comunale promuove il Servizio educativo di Educatrice familiare. Consiste in un servizio rivolto ai bambini di età inferiore ai 3 anni che si realizza tramite un accordo fra due/tre famiglie che decidono di affidare i figli in modo continuativo a un'educatrice presso una delle abitazioni, stabilendo direttamente con l'Educatrice un regolare contratto di lavoro privato.

L'Amministrazione comunale può promuovere l'attivazione di progetti che prevedano:

- procedure di ammissione al servizio gestite dal Comune sulla base dei criteri previsti per l'accesso ai nidi d'infanzia comunali;
- erogazione di contributi economici alle famiglie per sostenerle nel pagamento delle quote da corrispondere al servizio.

L'Educatrice familiare deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale ed è tenuta a concordare con l'Amministrazione Comunale l'entità del compenso richiesto alle famiglie.

L'Amministrazione può promuovere la sperimentazione favorendo l'incontro delle famiglie e sostenendole nell'organizzazione del servizio.

L'inserimento nel progetto di Educatrice familiare comporta la decadenza dalla graduatoria del nido, qualora sia stata presentata la domanda anche per questo servizio.

Art. 17 Servizi Educativi Territoriali

Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, l'Amministrazione può realizzare servizi integrativi al nido, con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, che prevedano modalità strutturali, organizzative e di

funzionamento diversificate, aperti ai bambini, anche accompagnati dai genitori o da altri adulti.

- *Spazi bambini:* gli spazi bambini hanno finalità educative e di socializzazione e offrono accoglienza giornaliera ai bambini in età 12/36 mesi, affidati ad educatori, per un tempo massimo di cinque ore giornaliere, consentendo una frequenza diversificata, in rapporto alle esigenze dell'utenza, secondo modalità stabilite di fruizione.
- *Centri bambini e genitori:* I centri per bambini e genitori offrono accoglienza ai bambini insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di socialità e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione per gli adulti. Possono accedere al servizio bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni.

I servizi sopra elencati possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da consentirne un pieno utilizzo e ampliare le opportunità offerte.

I servizi si differenziano dai nidi a tempo parziale in quanto garantiscono tempi e modalità di funzionamento più ridotti. Non contemplano il servizio di mensa e, per il riposo dei bambini, non prevedono necessariamente locali specifici. Per accedere a tali servizi può essere prevista la richiesta di un contributo a carico delle famiglie.

Art. 18

Interventi a sostegno della genitorialità

Nell'ambito degli interventi di sostegno alla genitorialità l'Amministrazione Comunale può promuovere:

- l'erogazione di contributi economici, correlati all'I.S.E.E., a integrazione del reddito dei genitori che intendano avvalersi dell'astensione facoltativa dal lavoro entro il primo anno di vita del bambino (un anno in famiglia)
- la corresponsione di contributi per l'abbattimento delle rette per la frequenza di posti nido privati (voucher)
- un contributo ai gestori dei nidi e/o dei servizi integrativi privati, finalizzato all'abbassamento delle rette

Art. 19

Servizi di sistema territoriale

I servizi di supporto alla rete dei nidi rappresentano una risorsa che contribuisce a valorizzare e qualificare l'esperienza educativa dei bambini.

Promuovono:

- la cultura della documentazione e della formazione attraverso il Centro di Documentazione Pedagogico;
- la ricerca attraverso la raccolta, l'archiviazione e l'offerta di occasioni di scambio di esperienze.

I nidi interagiscono con la comunità, con il territorio, con le strutture educative e socio-sanitarie ivi presenti, al fine di offrire alle famiglie spazi di intervento, occasioni di partecipazione, come previsto dalla "Carta dei Servizi". In particolare, al fine di assicurare una continuità didattico-metodologica ed una unitarietà educativa nello sviluppo del bambino, articolano e modulano la propria organizzazione ed impostazione pedagogica, in collegamento con le altre istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alle scuole dell'infanzia, avvalendosi della collaborazione del Coordinamento Pedagogico.

Art. 20
Norme Finali

Sulla base degli indirizzi espressi con il presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale disciplina l'organizzazione del servizio e il suo funzionamento. La Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo, definisce i criteri di accesso ai servizi, le tariffe di contribuzione degli utenti e le agevolazioni tariffarie.